



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

IL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), nella persona del Segretario Generale Cons.
Renato Catalano

E

il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito,
Dipartimento), nella persona del Capo Dipartimento pro-tempore Mauro Minenna

nel prosieguo definite "Parti", convengono e stipulano quanto segue

Considerato che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019 (Modifiche al DPCM 1° ottobre 2012 - Dipartimento per la trasformazione digitale e altre strutture) come modificato dal Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 3 settembre 2020;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, in particolare modificando gli artt. 29 e 81 del D.Lgs. 50/2016 in materia di trasparenza, interoperabilità delle piattaforme telematiche di negoziazione e supporto alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione agli appalti pubblici;

Visti il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dall'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, che stabilisce l'applicazione in via provvisoria dei decreti emanati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 51/2018; la Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti attuativi valevoli per le finalità dell'ANAC;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

Considerato che l'ANAC è chiamata ad adeguare l'architettura della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e realizzare iniziative progettuali di rilevanza strategica a livello nazionale individuate e derivanti dall'attuazione del PNRR.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo ed ambiti di intervento

1. Il presente Accordo disciplina l'ambito e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione inter-istituzionale tra l'ANAC e il Dipartimento.
2. Il presente accordo disciplina, in particolare, i seguenti ambiti di collaborazione:

- a. Il Dipartimento supporta l'ANAC nelle attività di evoluzione dell'architettura della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici al fine di fare fronte ai nuovi compiti a questa assegnati dal DL 77/2021. In tal senso il Dipartimento supporta l'ANAC nella progettazione, in linea con le più moderne tecniche disponibili anche ai fini dell'interoperabilità, delle iniziative strategiche inserite nel PNRR e, nello specifico, della milestone "M1C1-1" della Riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT" della Missione 1 Componente 1:

- i. digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso lo sviluppo di un ecosistema di piattaforme telematiche integrate con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- ii. realizzazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso il quale digitalizzare il processo di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento, di cui all'art.81 del D.lgs. 50/2016.

Il Dipartimento supporta, inoltre, l'ANAC nelle attività di impulso e coordinamento necessarie a garantire che tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti nelle suddette iniziative progettuali aderiscano alle prescrizioni degli artt. 29 e 81 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle linee guida sull'interoperabilità anche finanziando con i fondi a disposizione nell'ambito del PNRR, nello specifico Missione 1 Componente 1 Sub-investimento 1.3.1, i progetti attivati che saranno valutati positivamente;

- b. L'ANAC fornisce al Dipartimento il proprio supporto in materia di monitoraggio, studi e analisi nonché, ove necessario di vigilanza collaborativa sui contratti pubblici, con specifico riferimento agli appalti del settore ICT per la realizzazione delle infrastrutture nazionali e per degli altri progetti strategici di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

3. È facoltà dell'ANAC e del Dipartimento individuare, ove necessario, ulteriori o più specifici ambiti di intervento, con richiesta motivata di una delle parti. Gli Accordi raggiunti con l'accettazione dell'altra parte sono integrativi del presente Accordo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di quest'ultimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti.
4. Gli articoli che seguono disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 2

Sicurezza delle informazioni e tutela dalla privacy

1. Il trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione del presente Accordo dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione di dati personali" e successive modifiche ed integrazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Il personale incaricato del trattamento di cui al comma 1 è tenuto a conformarsi agli obblighi di riservatezza e segretezza previsti dalle disposizioni regolanti la materia.

Art. 3

Attuazione dell'Accordo

1. All'attuazione del presente Accordo l'ANAC e il Dipartimento provvedono mediante la messa a disposizione delle risorse umane e, se del caso, strumentali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 2.
2. In particolare, le Parti provvedono alla nomina di gruppi di lavoro misti, a cura dei Referenti individuati al successivo comma 4. Il provvedimento di nomina indica esplicitamente il mandato e la scadenza assegnati al gruppo di lavoro nonché i risultati da questo attesi. I Referenti sono costantemente aggiornati sull'avanzamento dell'attività dei gruppi di lavoro, anche al fine di adottare le necessarie contromisure per la gestione di eventuali criticità. I Referenti sono responsabili dell'approvazione dei deliverable prodotti dai gruppi di lavoro.
3. Laddove necessario l'ANAC e il Dipartimento adotteranno Atti aggiuntivi al presente Accordo, da approvarsi con le stesse modalità di quest'ultimo e che diventeranno parte integrante del medesimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le parti.
4. Allo scopo ciascuna delle Parti individua, in relazione agli ambiti di collaborazione di cui al precedente art. 1 comma 2, uno o più referenti come di seguito indicati:
 - per l'ANAC: il dott. Stefano Fuligni;

- per il Dipartimento: l'ing. Paolo De Rosa.

Art. 4

Durata, rinnovo e modifiche

1. Il presente Accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua efficacia e si rinnova tacitamente per ulteriori 3 anni, salvo richiesta motivata di una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. I termini di durata di cui al comma 1 decorrono dalla data di sottoscrizione dell'Accordo con firma digitale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il presente Accordo può essere modificato anche prima della scadenza, previo accordo scritto fra le Parti da approvarsi con le stesse modalità.
4. L'Accordo ha una durata di tre anni dalla stipula, prorogabili non oltre il 31 dicembre 2026.
5. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente accordo si provvede con le dotazioni di personale e mezzi previsti a legislazione vigente, senza oneri aggiunti a carico per il bilancio dello Stato.

Di quanto sopra è stato redatto il presente atto che, previa approvazione delle parti, viene sottoscritto con firma digitale.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Segretario Generale

Cons. Renato Catalano

Dipartimento per la Trasformazione Digitale

Il Capo Dipartimento

Ing. Mauro Minenna